



POLIZZA FURTO
Enti Pubblici

DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione*.

ATTREZZATURE

Complesso di attrezzi, strumenti, congegni, utensili anche elettrici ed elettronici, relativi accessori e parti di ricambio necessari allo sviluppo di un'attività professionale o produttiva, escluso quanto definito alla voce "*macchinario*".

BENI

Mobili ed immobili assicurati in *polizza*.

CONTRAENTE (SOCIO)

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.

DENARO

Carta moneta e moneta metallica in corso legale.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, esclusa l'area e quanto compreso nelle definizioni di "*macchinario*" e "*attrezzature*".

In caso di *assicurazione* di porzione di *fabbricato* si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

FRANCHIGIA

La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri

FURTO CON DESTREZZA

Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale particolare abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso all'*Assicurato*, sia con agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, ma a portata di mano, eludendo la sua attenzione.

GARANZIA

Gli eventi e le causali per i quali la *Società* si obbliga, in caso di *sinistro*, a tenere indenne l'*Assicurato*.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla *Società* in caso di *sinistro*.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che la *Società* si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di *indennizzo* che diviene in tal modo esigibile e pagabile.

MACCHINARIO

Macchine e relativi impianti compresi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, di pesa, di traino e trasporto non iscritti al PRA; impianti mobili di condizionamento.

MERCI

Merci, materie prime, prodotti semilavorati e finiti comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi gli *infiammabili*.

MOBILIO E ARREDAMENTO

Complesso di mobili ed arredi, cancelleria, stampati, indumenti.

In caso di arredamento domestico sono compresi pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro inerente l'abitazione e di uso personale.

PARTI

Il *Contraente* e la *Società*.

POLIZZA

I documenti che provano il contratto di *assicurazione*.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* alla *Società*.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO



Forma di *assicurazione* per la quale la *Società*, prescindendo dal valore complessivo dei *beni*, indennizza i danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza l'applicazione della *regola proporzionale*.

PRIMO RISCHIO RELATIVO

Forma di *assicurazione* che prevede un *limite di indennizzo (somma assicurata)* e la dichiarazione del valore complessivo di esistenza; tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

RAPINA

Sottrazione di bene mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *valore intero* o che prendono a riferimento l'intero valore di un bene, le *somme assicurate* od il valore complessivo per ciascuna categoria di *beni* indicata in *polizza* devono corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei *beni* stessi.

Qualora, dalle stime fatte al momento del *sinistro*, risulti una differenza tra la somma dei valori effettivi dei *beni* e la *somma assicurata*, o il valore complessivo dichiarato, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISCHIO SINGOLO

Il complesso dei *beni* da assicurare contenuti in uno stesso locale o in più locali comunicanti fra loro.

SCIPPO

Furto commesso strappando il bene mobile di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso.

SOCIETÀ

La *Società* Reale Mutua di Assicurazioni.

SOMMA ASSICURATA

Valore attribuito dal *Contraente* ai *beni* ed in base al quale è stipulata l'*assicurazione*. Nelle forme a *primo rischio assoluto* ed a *primo rischio relativo* la *somma assicurata* rappresenta il *limite di massimo indennizzo* dovuto dalla *Società*.

VALORE INTERO

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo del bene oggetto dell'*assicurazione* e pertanto soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

VALORE NOMINALE

La somma indicata sul *denaro* e sui *valori*.

VALORI

Carte, *valori* e titoli di credito in genere.

CONDIZIONI GENERALI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del Cod. Civ.
- 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI**
L'*Assicurato* deve comunicare per iscritto alla *Società* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre *assicurazioni* per lo stesso rischio.
In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Cod. Civ.).
- 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**
L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* a prescindere dal pagamento della prima rata di *premio* che comunque deve avvenire entro il 15° giorno successivo a tale data.
I *premi* devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla Sede della *Società*.
Se il *Contraente* non paga il *premio* o le rate di *premio* successive, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della *Società* al pagamento dei *premi* scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Cod. Civ.
- 1.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**
Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.
- 1.5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**
Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Società*, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Cod. Civ.
- 1.6 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO**
Nel caso di diminuzione del rischio la *Società* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art.1897 del Cod. Civ. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
- 1.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**
Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, la *Società* può recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata e all'interno del periodo di 30 giorni previsto per l'efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della *polizza*, la *Società* si impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 30 giorni ed il periodo intercorrente tra l'avviso di recesso e la scadenza della rata.
- 1.8 PERIODO DI ASSICURAZIONE**
L'*assicurazione* ha validità dalle ore 24.00 del gg.mm.aaaa fino alle ore 24.00 del gg.mm.aaaa.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di *assicurazione*, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'*assicurazione* sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.9 DEROGA AL PATTO DI TACITA PROROGA

Ai sensi dell'art. 57, comma 7, del D.L.gs del 12 aprile 2006 n. 163 e sue modifiche e/o integrazioni, si precisa che la presente *assicurazione* cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del *Contraente* chiedere alla *Società* la prosecuzione dell'*assicurazione*.

In caso di proroga dell'*assicurazione* per il pagamento del relativo *premio* vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

1.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.12 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La *Società* ha sempre il diritto di ispezionare i *beni* assicurati ed il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La *Società* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.

La *Società* si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia a cui appartiene l'Ente appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

1.14 VARIAZIONE DEL RISCHIO

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto a Reale Mutua. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione del *Contraente*, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere del *Contraente* che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
3. Il *Contraente* non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

1.15 REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI E RECESSO

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al *Contraente*, Reale Mutua può segnalare al *Contraente* il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Articolo "VARIAZIONE DEL RISCHIO" e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o alle somme assicurate/massimali assicurati, di cui alla **Scheda di polizza**.
2. Il *Contraente*, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
4. In caso di mancato accordo tra le parti, Reale Mutua può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
5. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al punto 1., presentata da Reale Mutua, ovvero, nei casi di cui al punto 2., entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del *Contraente*.
6. Qualora alla data di effetto del recesso il *Contraente* non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, Reale Mutua s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un

POLIZZA FURTO Enti Pubblici

periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il *Contraente* contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

- A** La *Società* indennizza i danni materiali e diretti derivati dal *furto* dei *beni* assicurati, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali contenenti i *beni* stessi:
- 1 violandone le difese esterne mediante:
 - a rottura, scasso;
 - b uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - 2 per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - 3 in altro modo rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
- Se per i *beni* assicurati sono previsti in *polizza* dei mezzi di custodia, la *Società* indennizza il danno soltanto se l'autore del *furto*, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopracitati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.
- B** L'*assicurazione* vale esclusivamente per la *rapina* iniziata ed avvenuta nei locali indicati in *polizza* e per le seguenti estensioni di *garanzia*:
- 1 *rapina* iniziata dall'esterno (*rapina* avvenuta nei locali indicati in *polizza* quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi);
 - 2 *estorsione* (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'*Assicurato*, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'*Assicurato*, familiari e dipendenti a consegnare le cose assicurate; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste all'interno dei locali descritti in *polizza*).
- C** Sono compresi in *garanzia* i *beni* di proprietà di terzi.

L'*indennizzo* di cui alla presente *garanzia* è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli *scoperti* e *franchigie* previsti nella *Scheda* di *polizza*.

2.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- b verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- c agevolati con dolo dal *Contraente*, dall'*Assicurato* o dagli Amministratori;
- d commessi od agevolati con dolo:
 - ◆ da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c od occupano i locali contenenti i *beni* assicurati o locali con questi comunicanti;
 - ◆ da persone del fatto delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere;
 - ◆ da incaricati della sorveglianza dei *beni* stessi o dei locali che li contengono;
 - ◆ da persone legate a quelle indicate alla lettera c da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e causati ai *beni* assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del *sinistro*;
- f indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g ai cavi in rame;
- h ai manufatti in rame posti all'aperto;
- i agli enti posti all'aperto.

Sono esclusi dalla *garanzia macchinari* in leasing già altrimenti assicurati.

2.3 SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI

Se i locali contenenti i *beni* assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'*assicurazione* è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i *preziosi*, il *denaro* ed i *valori*, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

2.4 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI - CLAUSOLA "B"

L'*assicurazione* è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i *beni* assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di *furto* avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

2.5 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto* e pertanto non soggetta all'applicazione della *regola proporzionale* di cui all'art. 3.9 *Assicurazione parziale*.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 3.2 Obblighi in caso di *sinistro* - lettere a ed e, saranno ripartite tra la *Società* e l'*Assicurato* in proporzione ai rispettivi interessi.

2.6 GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

L'*assicurazione* opera per i guasti cagionati dai ladri alle parti di *fabbricato* costituenti i locali contenenti i *beni* assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (**esclusi i contenuti**) e le rispettive porte, in occasione del *furto* o della *rapina* consumato o tentato.

La *garanzia* è prestata a *primo rischio assoluto* e con l'applicazione degli *scoperti* e *franchigie* previsti nella *Scheda di polizza*.

2.7 ATTI VANDALICI

L'*assicurazione* opera per i danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di *furto* o *rapina* consumati o tentati. La *garanzia* è prestata a *primo rischio assoluto* e con l'applicazione degli *scoperti* e *franchigie* previsti nella *Scheda di polizza*.

2.8 PORTAVALORI

Limitatamente al *denaro* ed ai *valori*, la *Società* indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti a lui derivati:

- a dal *furto* avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto del *denaro* e dei *valori*;
- b dal *furto con destrezza*, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano il *denaro* ed i *valori* medesimi;
- c dal *furto* strappando di mano o di dosso alla persona il *denaro* ed i *valori* medesimi;
- d dalla *rapina*;

commessi sulle persone adibite al trasporto del *denaro* e dei *valori*, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato città del Vaticano, detengono il *denaro* ed i *valori* stessi.

La *garanzia* è operante a condizione che le persone adibite al trasporto del *denaro* e dei *valori* non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, non siano di età inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni e siano dipendenti dell'*Assicurato*.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie previsti nella Scheda di polizza.

2.9 FURTO CON DESTREZZA

La Società indennizza i danni da *furto con destrezza* avvenuti nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché contestato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie previsti nella Scheda di polizza.

2.10 FURTO COMMESSO E/O AGEVOLATO DAI DIPENDENTI

La Società presta la *garanzia* contro il *furto* avvenuto nei modi previsti dalla clausola "Furto", anche se l'autore del *furto* sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del *furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, nè di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla *polizza* o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il *furto* sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie previsti nella Scheda di polizza.

2.11 COLPA GRAVE

Le garanzie di cui alla presente *polizza* sono operanti anche in caso di *sinistro* avvenuto per colpa grave del *Contraente* o dell'Assicurato o delle persone delle quali esso debba rispondere.

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

3.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

3.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. In caso di *furto*, *rapina* o *scippo* adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei *beni* rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
- b darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società* entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 del Cod. Civ.), specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- c fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando la *Società*, l'Agenzia ed il numero della presente *polizza* entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza.
Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla *Società*;
- d fornire alla *Società*, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei *beni* rubati o danneggiati con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- e denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a ed e sono a carico della *Società* nei limiti di quanto previsto all'art.1914 del Cod. Civ.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve altresì:

- f conservare, fino ad avvenuta *liquidazione del danno*, le tracce ed i residui del *sinistro* o gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
- g predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei *beni* sottratti, distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni* assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture nonché qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Società* o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche; in caso di danno alle *merci* deve altresì mettere a disposizione la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle *merci*, sia finite che in corso di lavorazione, sottratte o andate distrutte;
- h presentare in caso di danno da *furto*, su richiesta della *Società*, tutti i documenti che si possano ottenere dall'autorità competente in relazione al *sinistro*.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* secondo la normativa dell'art.1915 del Cod. Civ.

3.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette *beni* non rubati o salvati, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'*indennizzo*.

3.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a direttamente dalla *Società* o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle *Parti*,
- b fra due Periti nominati uno dalla *Società* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

3.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a indagare sulle circostanze di tempo, di luogo, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti dalla *polizza* in caso di *sinistro*;
- d verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei *beni* assicurati;
- e procedere alla stima ed alla *liquidazione del danno* e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 3.4 Procedura per la valutazione del danno - lettera b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d ed e sono obbligatori per le *Parti* le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

3.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dal valore che i *beni* sottratti avevano al momento del *sinistro* e dal costo di riparazione dei *beni* danneggiati, col limite del valore che i *beni* stessi avevano al momento del *sinistro*, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

3.7 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a la *Società*, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b l'*Assicurato* deve restituire alla *Società* l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

3.8 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

In caso di *sinistro* le *somme assicurate* con le singole partite di *polizza*, i relativi *limiti di indennizzo*, nonché il valore complessivo dichiarato per i *beni* assicurati nella forma a *primo rischio relativo*, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di *assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti* senza corrispondente restituzione di *premio*.

Qualora a seguito del *sinistro* stesso la *Società* decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del *premio*, al netto dell'imposta, sulle *somme assicurate* rimaste in essere.

Su richiesta del *Contraente* e previo esplicito consenso della *Società* dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei *valori* originari; il *Contraente* corrisponderà il rateo di *premio* relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di *assicurazione* in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della *Società* di recedere dal contratto ai sensi del recesso in caso di *sinistro*.

3.9 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte risulta che i *valori* di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *sinistro* le somme rispettivamente assicurate, la *Società* indennizza il danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del *sinistro*.

3.10 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di *sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali *indennizzi*, escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la *Società* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

3.11 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Cod. Civ. per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

3.12 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della *garanzia*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Società* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro trenta giorni dalla data dell'atto di *liquidazione del danno*, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra alcuno dei casi previsti all'Art. 2.2 Esclusioni, lettere c, d.

3.13 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i *beni* rubati vengono recuperati in tutto od in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Società* appena ne ha avuto notizia.

I *beni* recuperati divengono di proprietà della *Società* se questa ha indennizzato integralmente il danno salvo che l'*Assicurato* rimborsi alla *Società* l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i *beni* medesimi.

Se invece la *Società* ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei *beni* recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso dalla *Società* per gli stessi, o di farli vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei *beni* recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i *beni* rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del *sinistro*, la *Società* è obbligata soltanto per i danni subiti dai *beni* stessi in conseguenza del *sinistro*.

L'*Assicurato* ha tuttavia facoltà di abbandonare alla *Società* i *beni* recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della *Società* di rifiutare l'abbandono pagando l'*indennizzo* dovuto.

SCHEDA DI POLIZZA

4.1 UBICAZIONE DEL RISCHIO - SOMME ASSICURATE - CALCOLO DEL PREMIO

Nei locali tutti del *Contraente* in proprietà e/o locazione, uso e/o gestione, a qualunque uso adibiti ed

POLIZZA FURTO

Enti Pubblici

ubicati, ovunque esista un interesse assicurabile per il *Contraente/Assicurato*, si assicurano le seguenti partite:

Part.	Descrizione dei <i>beni</i> assicurati	Somme assicurate	Tasso lordo ‰	Premio annuo lordo
1	<i>Beni</i> , oggetti ed opere d'arte	€.....		
2	Valori in cassaforte, armadi corazzati	€.....		
3	Valori in cassetti chiusi a chiave	€.....		
4	Portavalori	€.....		
5	Guasti cagionati dai ladri	€.....		
6	Atti vandalici	€.....		
Totale premio annuo lordo				

4.2 FRANCHIGIE E SCOPERTI, LIMITI D'INDENNIZZO

I danni sono liquidati mediante applicazione di:

- a **Franchigia** di € 500,00 per ciascun *sinistro*, salvo quanto diversamente specificato in *polizza*;
- b **Scoperto** 10% per *rapina* ed estorsione;
- c **Scoperto del 25% col minimo di € 500,00** qualora il *furto* o la *rapina* sia commesso utilizzando, per l'asportazione dei *beni* assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in *polizza* o nell'area in uso al *Contraente* od all'*Assicurato*;
- d **Scoperto del 20%** se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello indicato in *polizza*, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette;
- e **Limite d'indennizzo di € 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo con applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ciascun sinistro per furto con destrezza non connesso alla garanzia portavalori.**